

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ALFREDO COCCIA

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 16/09/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 08/03/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/06/2022 dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 totali. Ha quindi chiesto, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.428,00, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di "Commissioni intermediario incaricato" e "Spese di istruttoria"; ha poi chiesto, in via subordinata, per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi l'applicazione del criterio *pro rata*, per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi; in ogni caso ha chiesto la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa ed il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo oltre alla refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito l'assenza di obblighi restitutori in conformità agli artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento in ragione della natura *up front* delle spese di istruttoria e delle spese di intermediazione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione della somma versate dal ricorrente a titolo di "*spese di intermediazione*" e dando atto di aver rimborsato in conteggio estintivo, con riferimento agli interessi nominali, la somma di € 3.459,43 a titolo di "*abbuono interessi per anticipata estinzione*"; ha inoltre richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 09/02/2023 che, per quanto riguardante il credito immobiliare ai consumatori, avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*; ha confermato, per mera volontà conciliativa, l'offerta di restituzione di € 240,18 a titolo di ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo e rifiutata dal ricorrente.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "*alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*". L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, come da orientamento prevalente dei Collegi ABF, si ribadisce l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'intermediario relativa alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), come da consolidato orientamento dell'ABF, va affermato che l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario bancario/finanziario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo, restando obbligato alla restituzione degli oneri non maturati il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito; il Collegio rigetta pertanto l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario convenuto.

Venendo al merito si rileva che la documentazione versata in atti dimostra che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle **120** complessive; dal conteggio estintivo versato in atti risulta un abbuono di € 3.459,43 per interessi non maturati (al TAN contrattuale del 6,062 %) nonché l'addebito di € 307,00 a titolo di quote insolute.

Il Collegio esamina quindi le evidenze contrattuali, classificando come segue le commissioni, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- Commissioni di intermediazione: *recurring*
- Spese di istruttoria: *up front*

In base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito									
Durata del prestito in anni		10	Tasso di interesse annuale		6.06%				
Numero di pagamenti all'anno		12	Quota di rimborso pro rata temporis		60.00%				
			Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		38.99%				

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				1,764.00	Recurring	60.00%	1,058.40		1,058.40
Spese di istruttoria				616.00	Upfront	38.99%	240.18		240.18
Totale				2,380.00					1,298.58

Campi da valorizzare

Pertanto, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale ed in base alla qualificazione delle voci di costo

del contratto sopra riportata, l'importo come sopra calcolato (€ 1.298,58) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.428,00).

Si evidenzia che parte resistente ha provveduto al rimborso di € 294,00 a titolo di quote versate in eccedenza ed è in atti la copia della contabile di bonifico effettuato al ricorrente; non vi sono in atti ulteriori evidenze riguardanti quote eventualmente versate in eccedenza a supporto delle richieste generiche di parte ricorrente sul punto, oltretutto non provate e pertanto inammissibili come da orientamento condiviso dei Collegi ABF.

La parte ricorrente ha chiesto altresì la corresponsione degli interessi legali; il Collegio, come da orientamento consolidato ABF, accoglie la domanda limitatamente al periodo dal reclamo al saldo. Non è invece accoglibile la richiesta di rimborso delle spese legali, stante la serialità del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.299,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE